


# **Decreto Ristori-quater: fondo perduto per agenti e proroghe versamenti**



**Decreto “Ristori-quater”:** in vigore la proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e i nuovi contributi a fondo perduto per gli Agenti

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

**LE MISURE DEL DECRETO "RISTORI-QUATER"**

**Mini proroga al 10 dicembre 2020 – Esercenti attività d'impresa, arte o professione del territorio nazionale**

Come anticipato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Comunicato stampa n. 269 del 27 novembre 2020, il decreto dispone la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e dell'Irap. In particolare:

SOGGETTI AMMESSI	Esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.
NUOVO TERMINE	La scadenza passa dal 30 novembre al <b>10 dicembre 2020</b> .

**Proroga al 30 aprile 2021 con diminuzione di fatturato – Esercenti attività d'impresa, arte o professione del territorio nazionale (\*)**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, e che abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è **prorogato al 30 aprile 2021** il termine di versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap**, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

**Proroga al 30 aprile 2021 – Soggetti di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto "Ristori-bis" (\*)**

La proroga di cui sopra si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, anche ai:

- soggetti che operano nei **settori economici di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto "Ristori-bis"** (D.L. n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone "rosse", come individuate alla data del 26 novembre 2020;
- esercenti **servizi di ristorazione operanti nelle zone "rosse" ed "arancioni"**, come individuate alla data del 26 novembre 2020.

(\*) **Ripresa della riscossione**

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 aprile 2021**.

**Proroga al 30 aprile 2021 – Soggetti ISA (Decreto "Agosto")**

Resta confermata la **proroga al 30 aprile 2021** – disposta dall'art. 98 del decreto "Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) – per i contribuenti ISA e quelli aderenti al regime forfetario del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tale proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

**Proroga al 30 aprile 2021 – Soggetti ISA di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto "Ristori-bis"**

Resta altresì ferma la **proroga al 30 aprile 2021** – disposta dall'art. 6 del decreto "Ristori-bis" (D.L. 9 novembre 2020, n. 149) – dei termini di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall'art. 98, comma 1, del "decreto di agosto" (D.L. n. 104/2020):

- operanti nei **settori economici indicati negli allegati 1 e 2 al medesimo D.L. 149/2020**, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 ("zone rosse"), inoltre
- esercenti l'attività di **gestione di ristoranti** nelle aree del territorio nazionale individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 ("zone arancioni").

Tale proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

**ACCONTO IRPEF, IRES,  
IRAP – PROROGA del  
TERMINE  
Art. 1**

<b>LE MISURE DEL DECRETO "RISTORI-QUATER"</b>	
<p>IRAP ECCEDENTE AIUTI di STATO – RESTITUZIONE – PROROGA del TERMINE Art. 1</p>	<p>Prorogato al 30 aprile 2021 il termine, di cui all'art. 42-bis, quinto comma, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (decreto "Agosto"), per il versamento dell'Irap non versata a seguito dell'errata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24, terzo comma, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".</p>
<p>VERSAMENTI in SCADENZA in DICEMBRE – SOSPENSIONE Art. 2</p>	<p style="text-align: center;"><b>Esercenti attività d'impresa, arte o professione del territorio nazionale (*)</b></p> <p>Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e che abbiano subito una <b>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020</b> rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai versamenti delle ritenute alla fonte (ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dovute in qualità di sostituti d'imposta; <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai versamenti Iva;</li> <li>• ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Avvio dell'attività successivamente al 30 novembre 2019 (*)</b></p> <p>Tale sospensione opera anche per i soggetti che hanno avviato l'attività dopo il 30 novembre 2019.</p> <p style="text-align: center;"><b>Attività senza diminuzione di fatturato (*)</b></p> <p>Tale sospensione si applica anche, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato/corrispettivi, ai soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che esercitano <b>attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020</b>, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</li> <li>• che esercitano <b>attività dei servizi di ristorazione</b> con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree "rosse" o "arancioni", come individuate alla data del 26 novembre 2020;</li> <li>• che operano nei <b>settori economici individuati nell'Allegato 2</b> al D.L. n. 149/2020;</li> <li>• che esercitano attività alberghiere, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree "rosse", come individuate alla data del 26 novembre 2020.</li> </ul> <p style="text-align: center;">(*) <b>Ripresa della riscossione</b></p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione <b>entro il 16 marzo 2021</b> o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>
<p>DICHIARAZIONI dei REDDITI ed IRAP Art. 3</p>	<p><b>Prorogato al 10 dicembre 2020</b> il termine di presentazione (in via telematica) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, in scadenza il 30 novembre 2020.</p> <p>La misura era stata annunciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Comunicato stampa n. 269 del 27 novembre 2020 .</p>
<p>"ROTTAMAZIONE-TER" e "SALDO E STRALCIO" – PROROGA Art. 4</p>	<p>Esteso dal 10 dicembre 2020 al <b>1° marzo 2021</b> il termine di versamento relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla "rottamazione-ter" (artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis del D.L. n. 34/2019);</li> <li>• al "saldo e stralcio" (art. 1, commi 190 e 193 , Legge n. 145/2018).</li> </ul> <p>Il termine del 10 dicembre 2020 era stato fissato dall'art. 68, comma 3 , del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).</p>
<p>CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO Art. 6</p>	<p>Possono accedere ai <b>contributi a fondo perduto</b> previsti dall'art. 1 del decreto "Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) anche i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del presente decreto (vedi tabella riportata infra).</p> <p>La platea delle attività beneficiarie dei contributi a fondo perduto viene quindi estesa a diverse <b>categorie di agenti e rappresentanti di commercio</b>.</p>

<b>LE MISURE DEL DECRETO "RISTORI-QUATER"</b>	
FONDO RISTORAZIONE – CONTRIBUTI – SOGGETTI AMMESSI Art. 21	Attraverso una modifica dell'art. 58, comma 2, del "decreto di agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), si prevede che possano accedere ai contributi previsti per la filiera della ristorazione le imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.21.00 (Catering per eventi, banqueting), 56.29.10 (Mense), 56.29.20 (Catering continuativo) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (Alberghi), nonché con codice ATECO 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole) e 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittaturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.
LAVORATORI AUTONOMI – INDENNITÀ Art. 9	È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro anche ai lavoratori autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. In particolare, possono accedere alla misura i <b>lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</b> , che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame siano stati titolari di <b>contratti autonomi occasionali</b> ex art. 2222 c.c. e <b>che non abbiano un contratto in essere</b> alla data di entrata in vigore del decreto in commento. Tali soggetti, inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</li> <li>• alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione.</li> </ul> L'indennità sarà erogata dall'Inps previa presentazione di un'apposita richiesta entro il 15 dicembre 2020.
GIOCHI Art. 5	Il decreto prevede che il saldo del PREU e del canone concessorio del V bimestre 2020 (settembre-ottobre) sia versato in misura pari al 20% dell'importo dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, entro il 18 dicembre 2020. Il restante 80% potrà essere versato con rate mensili di pari importo, oltre agli interessi legali: la prima rata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata entro il 30 giugno 2021.
RATEIZZAZIONI Art. 7	Attraverso la riscrittura dell'art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, si prevede tra l'altro che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione (di cui al precedente terzo comma): <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;</li> <li>• non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;</li> <li>• non possono essere avviate nuove procedure esecutive.</li> </ul> Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene aumentata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021. <b>Situazione di "obiettiva difficoltà"</b> Relativamente alle richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a centomila euro.
IMU – SOGGETTI ESENTI Art. 8	Le disposizioni in materia di <b>esenzione dal versamento dell'IMU</b> si applicano ai <b>soggetti passivi dell'imposta municipale propria</b> , come individuati dall'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, <b>che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.</b>

LE MISURE DEL DECRETO "RISTORI-QUATER"								
FIERE e CONGRESSI, TURISMO, SPETTACOLI e CULTURA – RISTORI Art. 12	<p>Stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristoranti delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l'incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020 ).</p> <p>Viene inoltre incrementato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;</li> <li>• di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Le misure di sostegno, previste dall'art. 182 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 sono estese alle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing), riferite al codice ATECO 49.31.00.</li> </ul> <p>Si prevede, inoltre, che i ristoranti ricevuti dai fondi citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.</p>							
FONDO PEREQUATIVO – ISTITUZIONE Art. 23	<p>È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell'anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell'ambito della emergenza Covid-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.</p>							
Versamenti in scadenza a:	<b>NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO EX DL RISTORI-QUATER</b>							
<b>DICEMBRE 2020</b>	<b>Imprese e professionisti con ricavi/compensi 2019</b>			<b>Attività ex all.2 DL 149/2020 Alberghi e agenzie viaggi</b>		<b>Attività ex DPCM 03.11.2020</b>	<b>Ristorazione</b>	
	> 50 milioni €	< 50 milioni di € senza calo fatturato	<b>&lt; 50 milioni di € con calo fatturato</b>	In zona Gialla o Arancione	<b>In zona Rossa</b>		Zona Gialla	<b>Zona Arancione o Rossa</b>
<b>Iva Novembre 2020</b>	16/12/2020			16/12/2020	<b>16/03/2021</b>	<b>16/03/2021</b>	16/12/2020	<b>16/03/2021</b>
<b>Acconto Iva 2020</b>	28/12/2020			28/12/2020	<b>16/03/2021</b>	<b>16/03/2021</b>	28/12/2020	<b>16/03/2021</b>
<b>Ritenute e contributi dipendenti di Novembre 2020</b>	16/12/2020				<b>16/03/2021</b>		16/12/2020	<b>16/03/2021</b>
<b>Ritenute per qualsiasi altro compenso corrisposto a Novembre 2020: provvigioni, consulenti, locazioni brevi ecc.</b>	16/12/2020							

## Allegato 1

<b>CODICE</b>	<b>CODICE ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>%</b>
---------------	---------------------	--------------------	----------

<b>CODICE</b>	<b>CODICE ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>%</b>
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, pagliascope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%

<b>CODICE</b>	<b>CODICE ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>%</b>
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%

<b>CODICE</b>	<b>CODICE ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>%</b>
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%